

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2011

recante alcune misure volte a prevenire la trasmissione del virus della peste suina africana dalla Russia all'Unione

[notificata con il numero C(2011) 503]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/78/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, terzo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è un'infezione virale altamente contagiosa dei suini domestici e dei cinghiali, a rischio di rapida e massiccia diffusione indipendentemente dai confini nazionali.
- (2) Dal 2007 la Russia segnala la presenza in tutto il paese di numerosi focolai di peste suina africana nella popolazione di maiali e cinghiali.
- (3) Nel gennaio 2011 è stato segnalato un focolaio di peste suina africana presso il confine dell'Unione, nella regione di San Pietroburgo. La presenza di tale malattia vicino al confine dell'Unione rappresenta un grave rischio per il patrimonio zootecnico dell'Unione.
- (4) È opportuno che il trasportatore garantisca, per ogni veicolo impiegato nel trasporto di animali, la tenuta di un registro contenente informazioni sulla pulizia e sulla disinfezione per un periodo minimo di tre anni a norma della direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (5) L'importazione dalla Russia di suini e di prodotti a base di carne suina è vietata, tuttavia il virus che provoca la malattia persiste anche in un ambiente contaminato al di fuori dell'animale ospite e può essere introdotto nell'Unione dai veicoli che hanno trasportato suini.
- (6) È quindi necessario adottare a livello di Unione alcune misure di protezione, tenendo conto del rischio di diffusione della malattia, della sopravvivenza del virus nell'am-

biente e delle potenziali modalità di trasmissione. Occorre in particolare garantire che i veicoli che hanno trasportato suini ed entrano nell'Unione dalla Russia vengano adeguatamente puliti e disinfettati.

- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si definisce «veicolo per bestiame» un veicolo che è o è stato utilizzato per il trasporto di suini.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché all'arrivo presso un punto di entrata nel territorio dell'Unione in provenienza dalla Russia l'operatore responsabile o il conducente di un veicolo per bestiame presenti all'autorità competente dello Stato membro informazioni che comprovino la pulizia e la disinfezione del veicolo dopo l'ultimo scarico dei suini.

Dette informazioni possono essere presentate nella forma della dichiarazione di cui all'allegato I o in un'altra forma equivalente. Le informazioni, qualora siano presentate in un'altra forma, comprendono i punti indicati in tale allegato. L'autorità competente conserva l'originale di tale dichiarazione, mentre l'operatore responsabile/il conducente del veicolo per bestiame ne conserva una copia.

Articolo 3

L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di entrata nell'Unione controlla i veicoli per bestiame che entrano nel territorio dell'Unione in provenienza dalla Russia, al fine di verificare se sono stati adeguatamente puliti e disinfettati.

Se la pulizia e la disinfezione sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente rilascia un certificato conforme al modello di cui all'allegato II. L'operatore responsabile/il conducente del veicolo per bestiame conserva l'originale di tale certificato, mentre l'autorità competente ne conserva una copia.

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

Se la pulizia e la disinfezione non sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente può:

- a) rifiutare l'entrata del veicolo per bestiame nel territorio dell'Unione; oppure
- b) disporre che il veicolo per bestiame venga sottoposto a un'opportuna pulizia e disinfezione in un luogo designato dall'autorità competente, ubicato il più possibile vicino al punto di entrata nel territorio dell'Unione nello Stato membro interessato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Modello di dichiarazione dell'operatore responsabile o conducente del veicolo per bestiame

Il sottoscritto operatore responsabile/conducente del veicolo per bestiame
 (inserire il numero della targa di immatricolazione)

dichiara che:

— il più recente scarico di animali è stato effettuato:

Paese, regione, luogo	Data (gg.mm.aa)	Ora (hh:mm)

— dopo lo scarico il veicolo per bestiame è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. Le operazioni di pulizia e disinfezione hanno interessato il vano bestiame, la rampa di carico, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico.

La pulizia e la disinfezione sono state effettuate:

Paese, regione, luogo	Data (gg.mm.aa)	Ora (hh:mm)

— il disinfettante è stato utilizzato nelle concentrazioni raccomandate dal fabbricante (indicare la sostanza e la sua concentrazione):

Data	Luogo	Firma dell'operatore responsabile/conducente

Nome dell'operatore responsabile/conducente del veicolo per bestiame e indirizzo professionale
 (in stampatello):

ALLEGATO II

Certificato di pulizia e di disinfezione dei veicoli per bestiame utilizzati per il trasporto di suini che entrano nel territorio dell'Unione in provenienza dalla Russia

Il sottoscritto funzionario certifica di aver controllato:

1. il veicolo/i veicoli con la targa/le targhe di immatricolazione in data
(inserire i numeri di targa)
odierna e di aver constatato con controllo visivo che la superficie di carico era adeguatamente pulita.
2. le informazioni presentate nella forma della dichiarazione di cui all'allegato I della decisione 2011/78/UE della Commissione o in un'altra forma equivalente che comprende i punti indicati in tale allegato.

Data	Ora	Luogo	Autorità competente	Firma del funzionario ⁽¹⁾
Timbro:	Nome in stampatello:			

⁽¹⁾ Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso da quello del testo a stampa.